



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI AL TITOLO III CAPO IV DEL D.L.GS. 226/2000 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 136 DELLA L. 7.4.2014 N. 56. ANNO 2019.**

## IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La Legge 3.8.1999 n. 265, nel riscrivere al capo III la disciplina dello "Status" degli Amministratori comunali, innovava, in modo particolare, le disposizioni in materia dettate dalla Legge n. 816/95, stabilendo che:
  - La misura minima del gettone di presenza ai Consiglieri comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti (comma9);
  - I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito, nell'ambito di un mese, da un Consigliere può superare l'importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista per il Sindaco (comma3);
  - Gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
  - I gettoni di presenza definiti con il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere incrementati e/o diminuiti con deliberazione del Consiglio Comunale;
  - La spesa complessiva risultante, nel caso di incremento, non deve superare una quota predeterminata dallo stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli Enti, dal succitato decreto ministeriale. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli Enti locali in dissesto finanziario;

Le norme suddette sono poi state assunte nel D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (artt. da 77 a 87 – parte I, titolo III capo IV);

- Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emanato il decreto n. 119 del 4.4.2000 recante le nuove indennità per gli Amministratori locali, a partire dal 28.05.2000;
- Questo Comune, in applicazione del succitato D.M., ha stabilito la misura del gettone di presenza per i Consiglieri e per ogni seduta del Consiglio Comunale in lordi € 18,08;
- L'art. 1 comma 54 della L. 23.12.2005 n. 266 (L.F. 2006) ha previsto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri Comunali con la conseguenza che i succitati gettoni e indennità sono stati rideterminati in lordi € 16,27 (Gettone Consiglieri);
- Questo Comune, che contava al censimento della popolazione 2011 n. 2931 residenti, aveva un Consiglio Comunale composto da 12 Consiglieri oltre il Sindaco ed una Giunta Comunale composta da quattro Assessori;

CONSIDERATO che la Legge 7.4.2014 n. 56 (cd. Delrio) "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n., 81 del 7.4.2014 all'art. 1 commi 135 e 136 recita:

**comma 135.** All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) Per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due
  - b) Per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 10000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro;
- le lettere c) e d) sono abrogate;

**comma 136.** I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

**RICHIAMATE:**

- La circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24/04/2014
- La nota della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 201400166 del 08/04/2014;

ATTESO che per legislazione vigente, così come richiamata dall'art. 1 comma 136 succitato (e pertanto ante L. 56/2014) si deve ritenere quella dettata dall'art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148 prima della modifica apportata dalla L. 56/2014, che prevedeva:

*"A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco da 7 Consiglieri; ....omissis....";*

**RILEVATO** che nella fattispecie di questo Comune:

Nella "legislazione vigente" (art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella L. 148/2011) era prevista la riduzione della consistenza della Giunta Comunale in tre componenti ed il Consiglio Comunale composto da 7 Consiglieri oltre il Sindaco;

Con la L. 56/2014 il numero degli Assessori per i Comuni fino a 3000 abitanti è stato confermato in due ed il numero dei Consiglieri, portato a dieci;

**CONSIDERATO** che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2014 è stata decisa da parte di tutti i suoi componenti, la rinuncia all'indennità di carica per l'intera consiliatura 2014-2019;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/08/2014 ad oggetto: "Rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III capo IV del d.l.gs. 226/2000 ai sensi dell'art. 1 comma 136 della l. 07/04/2014 n. 56", con la quale il Gruppo di Maggioranza "Paese Unito" e il Gruppo di Minoranza "Movimento 5 Stelle Caselette" hanno manifestato la volontà di rinuncia al gettone di presenza da parte dei Consiglieri Comunali;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto: "Delibera consiliare n. 20 del 28/04/2016 di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto del Castello Cays. Revoca dell'atto e nuova determinazione di esercizio del diritto" con la quale il Consigliere di Minoranza del Gruppo "Caselette sempre + viva", Sig.ra Gaudenzi Laura, ha manifestato la volontà di rinuncia al gettone di presenza;

ATTESO CHE, al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alla legislazione vigente in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del testo unico, così come previsto dal comma 136 dell'art. 1 della L. 56/2014, occorre comunque rideterminare il gettone di presenza dei Consiglieri comunali in modo da non superare l'importo di spesa teorico che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dalla Legge 148/2011;

DATO ATTO che conseguentemente che l'importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali, è stato fissato in € 9,49 a seduta per ciascun consigliere, determinato moltiplicando l'importo precedentemente stabilito in € 16,27 per n. 7 consiglieri e dividendo il risultato per 12 consiglieri;

VISTA l'attestazione sulla correttezza del presente provvedimento, espressa dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge n. 56/2014;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI PRENDERE ATTO che, alla data del 31/12/2011 questo Comune contava una popolazione inferiore ai 3000 abitanti;

2)- DI DARE ATTO che per l'anno 2019 l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali è confermato nell'importo lordo di € 9,49 a seduta;

3)- DI CONFERMARE per l'anno 2019 la rinuncia ai gettoni di presenza da parte di tutti i Consiglieri Comunali a suo tempo espresse, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2014 e, per quanto concerne il Consigliere di Minoranza Sig.ra Laura Gaudenzi, espressa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2016;

4)- DI DARE ATTO che, con effetto a partire dal primo Consiglio comunale dopo le ultime consultazioni elettorali, viene assicurata l'invarianza della spesa teorica in materia di status degli amministratori locali in rapporto alla legislazione vigente, come previsto dall'art. 1 comma 136 della legge 56 del 7.4.2014;

5)- DI DEMANDARE a successivi provvedimenti eventuali nuove determinazioni in caso di diverse interpretazioni e/o istruzioni che dovessero intervenire in materia.

Status\_amministratori\_2019/DEL CC

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Dott. Alberto CANE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Signora Laura Gaudenzi, che rileva la poca correttezza del Sindaco nell'aver ricordato, nell'intervento riportato sull'ultimo giornalino informativo del Comune, solo il fatto che Sindaco ed Assessori hanno rinunciato per tutta la durata del loro mandato dell'indennità di funzione, tralasciando di evidenziare che anche i Consiglieri Comunali hanno rinunciato al gettone di presenza per tutta la durata del mandato;

Sentito il Sindaco, che esprime pubblica ammenda di tale dimenticanza, evidenziando, per altro, che nell'intervento riportato sul giornale l'argomento era la rinuncia all'indennità di carica, che tecnicamente è cosa diversa dalla rinuncia al gettone di presenza, e che la prima, anche nella sostanza, incide molto di più sulle casse comunali.

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	9
Astenuti	1 (Borello Ruben)
Voti favorevoli	9
Voti contrari	0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/03/2019 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 04/03/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE